

Norme & Tributi

# Interrogatorio evitabile se pericolo di fuga è oggettivo

Legge Nordio

La deroga all'obbligo di ascolto non si può basare sulle sole convinzioni del Gip

In caso contrario verrebbe aggirato l'obiettivo della riforma

Giovanni Negri

Suona come monito a una corretta interpretazione di una delle più discusse novità procedurali introdotte da pochi dalla legge Nordio, la necessità di interrogatorio preventivo prima dell'emissione di una misura cautelare personale. A pronunciarsi è la Cassazione con la sentenza n. 9113 della Seconda sezione penale. La Corte chiarisce che il pericolo di fuga, elemento che permette di evitare l'ascolto dell'indagato, non può essere fondato sul semplice convincimento del Gip quanto piuttosto ancorato ad aspetti oggettivi e verificabili.

La sentenza sottolinea innanzitutto la portata innovativa di una disposizione che, entrata in vigore lo scorso 25 agosto, costituisce il segmento più operativo di un più ampio intervento sulla procedura di emissione delle misure di custodia cautelare. Il passaggio della competenza a decidere dal giudice monocratico al collegio, è stato invece fissato al 25 agosto 2026, per consentire l'adeguamento degli organici anche alla luce dell'evidente

aumento dei rischi di incompatibilità. La norma introduce l'obbligo di interrogatorio in una fase antecedente alla disposizione sulla misura cautelare (con avviso antecedente di almeno cinque giorni alla comparizione) e, nello stesso tempo, identifica le possibili eccezioni. Tra queste, oltre alla natura del reato (per esempio quelli più gravi dalla mafia al terrorismo e poi quelli commessi con uso di armi o con altri strumenti di violenza personale), spicca il pericolo di fuga.

In questo assetto normativo, dunque, l'interrogatorio anticipato si colloca, avverte la Cassazione, come prerequisito della misura cautelare, in mancanza del quale la restrizione della libertà personale è disposta illegittimamente. Il pubblico ministero, nel procedimento approdato alla Corte, sosteneva la legittimità della deroga ogni volta che il

Gip ritiene che ci sia pericolo di fuga: indifferente invece se, a causa delle successive impugnazioni (davanti al tribunale del riesame o alla stessa Cassazione), quel pericolo di fuga è risultato privo di fondamento.

Per la sentenza, la tesi del Pm «sposta nell'ambito delle valutazioni soggettive del giudice un requisito che il legislatore pone piuttosto nell'ambito dei presupposti oggettivi richiesti per l'emissione della misura cautelare senza l'interrogatorio preventivo». In questa direzione, va posto l'accento, sul verbo utilizzato nella stessa legge Nordio, dove, nello stabilire la deroga, richiede che il pericolo «sussista», facendo ricorso a un verbo che «richiama alla consistenza o validità oggettiva dell'esigenza cautelare, in maniera indipendente dalle valutazioni soggettive dei giudici».

Una diversa conclusione, condotta sino al paradosso, avrebbe l'effetto di legittimare una misura cautelare anche in presenza di un pericolo di fuga nella realtà inesistente, ma arbitrariamente ritenuto invece attuale da parte del Gip. In queste ipotesi le eventuali valutazioni soggettive del giudice, arbitrarie o, comunque, prove di fondamento, porterebbero a vanificare gli obiettivi della novità normativa.

Il tutto, peraltro, conclude la pronuncia, senza possibilità di sanzionare questa illegittimità o di rimediare alla sua conseguenza, visto che, secondo quanto sostenuto dalla pubblica accusa, il tribunale, in presenza di una motivazione sul pericolo di fuga in realtà inesistente, non potrebbe annullare l'ordinanza emessa.

IL LIMITE

5

I giorni di anticipo

La legge Nordio, in vigore dallo scorso 25 agosto, introduce l'obbligo di interrogatorio preventivo prima della decisione sulla misura cautelare personale. L'ascolto della persona indagata deve avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la comparizione

# Anac: la Pa non può subordinare un compenso al successivo finanziamento

Appalti

Parametri vincolanti anche per le fasi prodromiche a quelle di progettazione

Giuseppe Latour

essere affidato separatamente e remunerato applicando le tabelle ministeriali (presenti all'allegato L.13 del Codice appalti). «Le tariffe ministeriali - spiega infatti la delibera - assurgono a parametro vincolante e inderogabile per le determinazioni dei corrispettivi di ingegneria e architettura». Già in base a pronunce precedenti dell'Autorità, allora, non possono da tempo essere considerate come un semplice riferimento.

Ma il passaggio più importante della delibera 102 è quello che afferma che i compensi per i servizi di ingegneria e architettura non possono essere subordinati all'esito della domanda di finanziamento. Anche se il Dlgs 36/2023 non ha riprodotto espressamente il divieto di condizionare il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento, presente invece nei Codici precedenti, questo modo di procedere sarebbe comunque in violazione di altre norme.

Il principio di buon andamento dell'articolo 97 della Costituzione e le previsioni dell'articolo 81 della Costituzione impongono, secondo l'Autorità, che «i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria». Quindi, l'amministrazione ha l'onere di verificare prima la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare.

Principi accolti con soddisfazione da Giorgio Lupoi, presidente dell'Oice, che spiega: «La delibera dell'Autorità rappresenta un importante successo della nostra associazione a tutela della corretta applicazione del Codice da parte delle stazioni appaltanti e soprattutto della dignità dei progettisti e del rispetto dell'equo compenso e del corretto equilibrio contrattuale».



**NT+FISCO**  
Tassa auto regionale, non è abuso il trasferimento della sede legale  
Per la Cgt Lazio non c'è elusione se lo spostamento rientra in una più ampia

strategia commerciale.  
di **Nicola Borzomi** e **Fabrizio Cancliere**  
La versione integrale dell'articolo su: [nplusfisco.ilsole24ore.com](http://nplusfisco.ilsole24ore.com)

# Real estate vulnerabile ai rischi di riciclaggio: Italia tra luci e ombre

Lotta al reimpiego

Il rapporto di Transparency international su 24 Paesi con mercati appetibili

Alessandro Galimberti

Il mondo della real estate presenta ancora molta permeabilità al riciclaggio di denaro, anche - se non soprattutto - nelle giurisdizioni delle economie più evolute. Il rapporto *Opacity in Real Estate Ownership* che viene presentato questa mattina a Berlino da *Transparency International* e da *Anti-Corruption Data Collective*, ha scandagliato normative e prassi di 24 Paesi di quattro continenti, 18 dei quali del club G20, per verificare la tenuta dei sistemi al reimpiego di denaro negli immobili di pregio, canale che peraltro ha il potere di regalare - oltre al lavaggio - rispettabilità sociale ai proprietari.

L'Italia, stando alle anticipazioni, non esce male dal confronto a largo raggio, anche se - dato condiviso con diversi Paesi analizzati - la buona rete di verifiche a valle è vanificata dal fatto che non sono previsti controlli anticiclaggio a monte, cioè nelle filiera dei *real estate developers*.

Le classifiche di adeguatezza dei sistemi di prevenzione sono state realizzate con riferimento a due ambiti: il primo valuta la disponibilità e l'adeguatezza dei dati immobiliari nei registri pubblici. Il secondo riguarda la copertura e l'ambito del quadro giuridico anticiclaggio applicabile al settore immobiliare.

L'Italia risulta complessivamente ottava nella graduatoria di *Transparency*, guidata da Sudafrica e Singapore davanti alla Francia, con Corea del Sud e Australia maglie nere: l'Oceania sarebbe la meta preferita del reimpiego cinese, secondo queste fonti, grazie alla regolamentazione molto *light*.

Ma l'appetito dei capitali opachi per i mercati stabili e ricchi è una costante, considerato che nella *top list* figurano anche Dubai, Uk e Usa (dove in sei anni sarebbero stati reinvestiti almeno 3,6 miliardi di dollari), mercati che - insieme alla Francia - sono stati anche la destinazione preferita di molti regimi africani considerati profondamente corrotti.

**Il mancato controllo sulla filiera del settore può minare l'adeguato sistema di verifiche richiesto a valle**

L'Italia ottiene un buon punteggio nella valutazione dell'impianto legale dell'anticiclaggio (*due diligence*, identificazione del titolare effettivo, controlli e sistema sanzionatorio) ma resta indietro sulla accessibilità pubblica ai registri immobiliari perché, come Inghilterra, Galles, Norvegia e Panama non applica - secondo *Transparency* - l'accesso diretto indiscriminato via web.

In alcuni Paesi comunque, tra cui la Germania, i registri immobiliari sono accessibili solo ad autorità, portatori di interessi qualificati e proprietari stessi.

# Rifiuti «verdi», le istruzioni per i Centri di raccolta

Ambiente

I Comuni possono limitare il conferimento presso gli ecocentri

Paola Fico

Arrivano con la circolare del ministero dell'Ambiente del 3 marzo (prot. 0039940) le istruzioni per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature presso i Centri di raccolta dopo che - con il Dl 153/2024 che li ha classificati sempre come rifiuti urbani - le imprese sono state indotte a portarli senza limitazioni presso i centri di raccolta.

Secondo la circolare il fatto che tali rifiuti siano considerati urbani, «non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione di accesso». Il ministero ricorda che i Comuni o (se costituiti) gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale disciplinano l'organizzazione e la gestione dei centri, «incluso le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso da parte delle utenze». Quindi, con appositi regolamenti, possono disciplinare le modalità di raccolta e prevedere «limitazioni di accesso ai Cdr da parte delle utenze non domestiche». Quantità massime e limiti sono sempre stabiliti dal regolamento comunale o d'ambito ma il ministero traccia tre scenari:

- utenze domestiche e imprese con sede nel Comune cui è riferito il Cdr e che conferiscono i rifiuti con veicoli propri. Le utenze domestiche dovranno recare il documento d'identità e l'iscrizione ai registri utenze della Tari tributo. Per le non domestiche, invece, occorre la «Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta» (allegato Ia del Dm 8 aprile 2008) e l'automezzo è iscritto all'Albo gestori ambientali in categoria 2 - bis con inserimento del Codice Eer 200201;
- utenze domestiche e imprese nei Comuni che fanno conferire i rifiuti nel proprio Cdr da parte dell'azienda di giardinaggio che ha effettuato la manutenzione del verde. Tra i modi per identificare il produttore, il ministero afferma che «l'utente interessato accompagni, personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il Cdr comunale». Il documento d'identità e l'iscrizione ai registri Tari tributo identifica il cittadino. Per le imprese occorre la «Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta» (allegato Ia del Dm 8 aprile 2008) dove il conferitore (giardiniere) è indicato come produttore. Il nominativo dell'utenza domestica presso la quale è stato prodotto il rifiuto conferito va in nota e l'automezzo è iscritto all'Albo gestori ambientali in categoria 2 - bis con inserimento del Codice Eer 200201;
- aziende che, nel Cdr del Comune presso cui sono registrate come utenza non domestica, conferiscono con veicoli propri sfalci e potature derivanti «dalla propria attività di manutenzione del verde», ma provenienti da Comuni diversi. Il conferimento può avvenire, anche a titolo oneroso, previa stipula di contratto tra gestore del servizio pubblico e giardiniere. In alternativa, con delibera il Comune può prevedere: un corrispettivo per l'utilizzo del servizio; la facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare i contratti in questione, definendo un prezzo per servizi a domanda individuale.

Per ridurre il carico sui centri comunali, la circolare ricorda la possibilità di impianti di messa in riserva (che però scontano un lungo iter autorizzativo e fidejussioni) e gli accordi diretti con impianti di trattamento biologico.

**Valutazione d'azienda**  
Guida operativa al processo di impairment test nel nuovo contesto ESG  
a cura di **Giorgio Pellati**

IN EDICOLA DAL **25 FEBBRAIO**  
CON IL SOLE 24 ORE **12,90\* €**

\*Ultime al prezzo del quotidiano. Offerta valida in Italia fino al 27 Marzo 2025. Per trovare l'edicola più vicina vai sul sito [www.24orepoli.ilsole24ore.com](http://www.24orepoli.ilsole24ore.com)

OPPURE ONLINE: [offerte.ilsole24ore.com/valutazioneazienda25](http://offerte.ilsole24ore.com/valutazioneazienda25)

# VALUTAZIONE D'AZIENDA

Guida operativa al processo di impairment test nel nuovo contesto ESG

a cura di **Giorgio Pellati**

L'impairment test rappresenta un processo valutativo impraccedibile, espressione di molteplici attività e analisi che richiedono specifiche e approfondite competenze: la Guida del Sole 24 ORE approfondisce le tematiche inerenti alla valutazione d'azienda sia a livello teorico che pratico/procedurale, descrittivo, con il supporto di best practice e numerosi esempi concreti, il processo di verifica di eventuali riduzioni di valore degli asset per una corretta informativa di bilancio.

